

DELIBERA N. 744/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI- RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 (TRASMISSIONE "CHE TEMPO CHE FA" – 20 OTTOBRE 2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e s.m.i.;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTO il Contratto di servizio per il triennio 2010-2012, ancora in vigore per l'anno 2013, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Rai, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2011;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di*

informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la segnalazione dell’11 novembre 2013 (prot. n. 57755) con la quale l’On.le Renato Brunetta ha lamentato la presunta violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 177/2005 da parte della Rai – Radiotelevisione italiana con riferimento alla puntata del programma “*Che tempo che fa*” andata in onda sul canale Raitre il giorno 20 ottobre 2013 della quale è stato ospite il signor Diego Armando Maradona. In particolare, l’esponente ha segnalato che, nel corso della puntata, l’ospite “...*ha sostenuto di non essere mai stato un evasore fiscale e, inoltre, si è esibito nel “gesto dell’ombrello” all’indirizzo di Equitalia*” e che “*il conduttore Fabio Fazio non ha mai interrotto l’ospite, né ha dichiarato di dissociarsi dal suo comportamento e da quanto dichiarato da Maradona; nel corso dell’intervista, inoltre, il pubblico ha applaudito copiosamente, senza alcun intervento da parte del conduttore, come invece accaduto in molte altre circostanze*”;

VISTA la nota del 2 dicembre 2013 (prot. n. 61296), con la quale la RAI, nel dare riscontro alla richiesta dell’Autorità del 13 novembre 2013 (prot. n. 58375), ha trasmesso le proprie osservazioni in merito, evidenziando quanto segue:

- in punto di fatto, si osserva che l’intervista contestata è durata, complessivamente, circa quaranta minuti nel corso dei quali è stato approfondito anche il lato umano del famoso calciatore;
- l’intervistatore, “*cui va riconosciuto di non aver taciuto un argomento insidioso per l’intervistato*”, ha correttamente introdotto il tema fiscale dando possibilità all’interessato di esprimere la propria posizione;
- l’ormai famoso *gesto dell’ombrello* – che è durato non più di un secondo – è scaturito in seguito all’affermazione, basata su un’opinione personale dell’intervistato, che i veri responsabili attualmente “*possono andare per l’Italia tranquillamente*” a differenza dell’interessato;
- per completezza, si sottolinea che l’episodio è avvenuto imprevedibilmente in diretta ed era, quindi, impossibile da evitare;
- al di là della sgradevolezza del gesto, si considera eccessivo qualificare tale comportamento, impulsivo e personale, un elogio dell’evasione fiscale;
- non risulta, inoltre, rispondente al vero l’affermazione secondo cui il conduttore abbia posto in essere un atteggiamento adesivo, dato che, al contrario, lo stesso ha immediatamente qualificato il gesto “*a titolo gratuito*”, richiamando l’invitato sul tema reale della domanda, ossia sulla volontà di chiarire la posizione con il fisco;

- in ogni caso, l'episodio è stato pubblicamente stigmatizzato dai vertici aziendali, che hanno preso le distanze dal gesto e dalle dichiarazioni rese da Maradona, come riconosciuto dallo stesso esponente;
- in punto di diritto, si rileva, in via preliminare, che non appare sostenibile sul piano logico oltre che giuridico imputare alla Rai l'inadempimento degli obblighi del Contratto Nazionale di Servizio sulla base di un episodio marginale e della durata di un secondo;
- la contestazione in oggetto risulta, inoltre, del tutto indeterminata, non essendo individuata alcuna specifica violazione o responsabilità da parte di Rai. In particolare, non risulta violato dalla trasmissione di Rai Tre nessuno dei noti obblighi che l'art. 2.3 del Contratto di Servizio pone a carico della Concessionaria;
- lo stesso richiamo specifico dell'On. Brunetta all'art. 2.3 del Contratto di Servizio conferma il carattere generale e la natura ordinatoria del suddetto articolo, il cui rispetto può essere valutato sulla base dell'intera attività di fornitura di servizi di media audiovisivi agli utenti e non in relazione a singoli elementi del palinsesto;
- per quanto concerne la pretesa violazione del Codice Etico, si rappresenta che l'attuale formulazione delle norme autoregolamentari, in vigore da giugno 2013, non corrisponde a quella citata dall'On. Brunetta;
- in ogni caso si osserva che nessuna condotta dei dipendenti Rai risulta contraria agli obblighi di lealtà e correttezza sottoscritti nel contratto di lavoro e quelli previsti dal Codice Etico;
- pertanto, rilevata l'insussistenza di profili diffamatori nella condotta dell'intervistato, nonché nel contegno mantenuto dal conduttore del programma, e rilevata altresì la presa di distanza assunta dai vertici aziendali rispetto all'episodio segnalato, si richiede l'archiviazione dell'esposto.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che il Contratto di servizio stabilisce che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'esercizio della propria attività, deve applicare "*i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico*" (art. 2, comma 4), il quale, a sua volta, prevede che il Servizio pubblico impronti la propria programmazione "*nel rispetto della dignità della persona, ai criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, e assenza di violenza fine a se stessa (...)*" e che riconosca tra i suoi obiettivi prioritari "*un elevato livello qualitativo della programmazione informativa*

caratterizzata (..) dalla completezza, dall'imparzialità, dall'obiettività, dal rispetto della dignità umana, dalla deontologia professionale, dalla garanzia del contraddittorio adeguato, effettivo e leale al fine di garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini a essere informati";

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 112/1993, ha sottolineato che *"il diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo è fortemente condizionato dai connotati empiricamente riferibili all'uso di tale mezzo: connotati che, ove non fossero adeguatamente regolati e disciplinati, rischierebbero di trasformare l'esercizio di una libertà costituzionale in una forma di prevaricazione o, comunque, in un privilegio arbitrario ..."*;

CONSIDERATO che i principi della libertà di espressione e di opinione devono sempre conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti e rispettare l'identità e i valori propri del nostro Paese e la sensibilità dei telespettatori;

PRESA VISIONE della registrazione della trasmissione dalla quale è emerso quanto segue:

- il conduttore introduce il tema del contenzioso fiscale affermando *"A proposito di guadagno così non eludiamo la domanda...la cronaca di questi giorni ...ieri hanno detto che Equitalia si è presentata ancora per il problema fiscale. Siccome tu sei uno, come si vede dalla tua storia, che non sei mai scappato di fronte a niente la domanda è: tu hai intenzione di affrontare questa storia con il fisco italiano?"*
- Maradona: *Ma io non sono mai stato un evasore, mai un evasore, ce lo dico ad Ecoitalia, ecofrancia, eco, ce lo dico a qualsiasi. Perché io non sono andato a firmare il contratto prima di tutto, quelli che hanno firmato il contratto si chiamano Coppola e Ferlaino, E tutti e due possono andare per l'Italia tranquillamente e a me tolgono gli orecchini, l'orologio, che vedi come sono, eh sì... (gesto dell'ombrello).....*
- Fazio: *qui a titolo gratuito*
- Maradona: *te dico, io , a me mi hanno voluto tanti sponsor pagare il mio debito con il fisco....*
- Fazio: *Il fisco, cioè volevano transare per te.....*
- Maradona: *Sì, per fare pubblicità per loro,e io ho detto no. Io non sono un evasore, io voglio sapere la verità, voglio arrivare a fondo. Quello che fa la pubblicità sono quelli di Ecotalia venendo da me, questi si fanno la pubblicità. Si fanno la pubblicità perché loro hanno un altro lavoro, perché non è Maradona il suo lavoro, il lavoro se lo devono fare per la gente dell'Italia che sta soffrendo*
- Fazio: *Quindi hai deciso di affrontare questa cosa, assolutamente?*
- Maradona: *Assolutamente, per quello sono qui, io non mi nascondo.*

- Fazio: *questo ci fa piacere, ci fa molto piacere*

CONSIDERATO che l'episodio occorso durante l'intervista può essere percepito come riferito al ruolo di Equitalia quale agente per la riscossione dei tributi nel territorio italiano e, più in generale, alla tematica del pagamento delle tasse e, in quanto tale, può ingenerare sfiducia nei cittadini verso il sistema di riscossione statale, nonché offendere il senso civile ed etico di quanti pagano regolarmente le tasse, configurando un comportamento non rispettoso dei valori del Paese;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione – Sez. V pen., 20 dicembre 2007-23 gennaio 2008 n. 3597 ha rilevato che *“quando si tratta di notizie date in diretta e provenienti da una fonte che non sia stata “filtrata”non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un – per quanto rapido – controllo prima di diffondere la notizia medesima...ma non si può pretendere da parte sua qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che al tempo stesso viene fornita e diffusa”,* precisando tuttavia *“ che resta naturalmente l’obbligo dell’intervistatore televisivo di intervenire – se possibile – nel corso dell’intervista, quantomeno interloquendo, chiedendo precisazioni.....”*;

RILEVATO che il conduttore, nel corso dell'intervista, ha incalzato l'ospite con una serie di domande finalizzate a far luce sulle reali intenzioni del signor Maradona verso il fisco italiano, dando atto *“con piacere”* al termine dell'intervista dell'impegno manifestato dallo stesso ad affrontare e risolvere la denunciata situazione;

RILEVATO che il Direttore di Rai Tre, in un nota diramata il giorno successivo alla messa in onda del programma, ha stigmatizzato l'accaduto precisando che il gesto *“è legittimamente apparso offensivo nei confronti di chi, a nome dello Stato, applica la legge in un paese a così alta evasione fiscale [omissis]”*;

RILEVATO inoltre, come dichiarato dalla Rai nelle proprie memorie, che sia il Presidente che il Direttore generale della Rai hanno espresso *“grande disappunto”* per l'accaduto;

RITENUTO che il rispetto dei canoni che connotano l'informazione radiotelevisiva costituisce obbligo proprio e differenziante della Concessionaria del servizio pubblico, la quale, pur muovendo da una regolamentazione legislativa comune agli altri servizi di media audiovisivi, deve assicurare misura ed equilibrio nella programmazione informativa, secondo le prescrizioni della legge e del Contratto di servizio;

RITENUTO che la chiara presa di posizione espressa dal Direttore di Raitre e dai vertici aziendali circa l'episodio oggetto di segnalazione configuri lo spontaneo adeguamento della concessionaria pubblica al rispetto dei principi posti a tutela del

pluralismo dell'informazione e degli specifici obblighi previsti dal Contratto di servizio e dal Codice etico ivi richiamato;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell' art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

La presente delibera è altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani